



Proposta di modifica n. 24.0.500 al DDL n. 926

24.0.500

I Relatori

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

(Trasferimento dell'ammontare delle riserve tecniche di SACE S.p.A. da trasferire al bilancio dello Stato)

1. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: "dopo le parole: 'è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze' sono aggiunte le seguenti: ', al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità, della medesima SACE S.p.A'"»;

b) *dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"»;

c) *all'articolo 49, al comma 2, dopo le parole: «del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento» inserire: «attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato,»;*

d) *all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 3, le parole: "evidenziando gli importi delle operazioni, e" e le parole: "L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza, dello Stato." sono soppresse;

b) al comma 4, dopo le parole: "SACE S.p.A. rilascia" sono inserite le seguenti parole: "a condizioni di mercato" e le parole: "375 milioni" sono sostituite dalle seguenti parole: "600 milioni";

c) al comma 13, le parole: "Ai fini della redazione del Piano di attività" sono sostituite dalle seguenti parole: "Ai fini del coordinamento con il Piano di attività" e le parole: "al fine di assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche" sono sostituite dalle seguenti parole: "al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche"»;

e) *dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 913 è sostituito dal seguente:

"Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027";

b) dopo il comma 913, è inserito il seguente:

"913-bis. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano

immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026.";

c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per stipula delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate."»;

f) *all'articolo 60, dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da "Expo 2025 Osaka", nonché di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal "Commissariato EXPO 2025" e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

g) *dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:*

«Art. 62-bis.

(Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale)

1. All'articolo 1, comma 712, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "settore navale" sono aggiunte le seguenti: "incluso quello subacqueo";

b) dopo le parole: "trasformazione e revisioni di navi, motori," sono inserite le seguenti: "sistemi elettronici,".

Art. 62-ter.

(Contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile")

1. Al fine di assicurare l'operatività della Fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.»;

h) *dopo l'articolo 74, è inserito il seguente:*

«Art. 74-bis.

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1 dopo le parole: "entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso." sono aggiunte le seguenti: "Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha, altresì, l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo.";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "eventi di portata catastrofica," sono aggiunte le seguenti: "eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive,";

c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Possono, altresì, beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca.";

d) all'articolo 5, comma 2 le parole: "imprese agricole di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis"; dopo le parole: "nel settore agricolo" sono aggiunte le parole: "e della pesca"; infine alle lettere b) e c), dopo le parole: "credito agrario", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "e peschereccio";

e) all'articolo 7, dopo le parole: "credito agrario", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "e peschereccio". Conseguentemente, la rubrica del suddetto articolo è così modificata: "Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio"»;

i) *dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:*

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 5 del DL 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese

anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche."».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -500.000,00;

2025: -;

2026: -;

alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -500.000,00;

2025: -;

2026: -.

Conseguentemente, all'Allegato IV, Articolo 55, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla Sezione B., paragrafo 4, numero 1., le parole: «375 milioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «600 milioni» e al numero 1., romanino i), le parole: «alla decisione assunta con decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «al nulla osta»;*

b) *alla Sezione C., paragrafo 1., le parole: «L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato» sono soppresse e al paragrafo 2., le parole: «con contabilità separata» sono sostituite dalle seguenti parole: «con gestione separata».*